

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

156 / 2022 del 10/05/2022

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST VALCAMONICA - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST VALCAMONICA - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 262/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera ed in particolare precisa che:

- in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;
- specifica che nei Trasporti Secondari Urgenti prognosi tempo/dipendente, la collaborazione tra Ospedale e servizio di Emergenza Territoriale 118 si può realizzare in modo differenziato, in funzione delle diverse tipologie di Strutture che richiedono la collaborazione, della presenza nel Presidio di una Terapia Intensiva e della distanza del Presidio dalla Struttura sede di DEA/ EAS della propria Azienda;

DATO ATTO che la promozione e lo sviluppo della presa in carico integrata delle condizioni di cronicità in stretta sinergia con le diverse realtà operanti all'interno della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie (sviluppo CReG, cure intermedie, cure sub acute, ecc.), concorre ad evitare ricoveri inappropriati e il ricorso eccessivo e inadeguato alle strutture di emergenza;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PresST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 222 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933, che necessitino di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

DATO ATTO che tra AREU e ASST Valcamonica sono intercorsi, sin dall'01.01.2021, rapporti convenzionali con cui è stato disciplinato tra le Parti il servizio oggetto del presente provvedimento;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 222/2020, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con ASST Valcamonica;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Esine e Edolo di ASST Valcamonica o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Valcamonica si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Valcamonica, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dei Presidi di Esine e Edolo di ASST Valcamonica o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere

messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;

- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2021, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Valcamonica, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che ASST Valcamonica riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti da AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 222/2020 del 19.06.2020);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e ASST Valcamonica, con sede in Breno (BS), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2021 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Valcamonica, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di Esine e Edolo dell'ASST Valcamonica o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Valcamonica si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Valcamonica, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dei Presidi di Esine e Edolo dell'ASST Valcamonica o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

5. di disporre che i proventi derivanti dal già menzionato accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti da AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2022 e successivi sul seguente conto: n. n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";

6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2, ASST riconoscerà ad AREU:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
- per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;

7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;

8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

9. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Marco Botteri, Direttore della AAT di Brescia di AREU;

10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	Atto sottoscritto con
	DIPENDENTI	firma digitale ai sensi e
	TRA	per gli effetti
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	dell'articolo 15, comma
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	2-bis della Legge n.
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale	241/1990.
	rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;	
	E	Imposta di bollo pari a €
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica (di seguito per	48,00.
	brevità ASST), con sede legale in Breno (BS) Via Nissolina n. 2,	Assolta virtualmente ai
	C.F./P.IVA 03775830981, nella persona del suo legale rappresentante	sensi dell'art. 15 del DPR
	pro tempore, Dr. Maurizio Galavotti, nella sua qualità di Direttore	26/10/72 n. 642.
	Generale;	
	PREMESSO CHE	
	• l'ASST della Valcamonica, con propria nota, ha chiesto ad AREU	Autorizzazione AREU -
	la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto	Agenzia delle Entrate n.
	all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a	AGEDP2MI REGISTRO
	favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;	UFFICIALE 4352 11-01-
	• la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una significativa	2021.
	evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende Ospedaliere, oggi ASST,	
	prevedendo l'attribuzione alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale	
	(ASST) della Valcamonica dei presidi ospedalieri di Esine ed Edolo;	
	• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito	
	al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	<i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).</i>	
	Pagina 1 di 9	

condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che, in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) e con le équipe ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

- la suddetta deliberazione n° XI/2933 specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica inoltre che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliero.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente ai Presidi di Esine ed Edolo dell'ASST della Valcamonica o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della ASST della Valcamonica, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

L'ASST si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Esine dell'ASST della Valcamonica o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la specifica patologia clinica.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.

L'ASST si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione a inviare un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità).

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST mette a disposizione, quale referente amministrativo l'Avv. Gabriele Ceresetti di cui ai recapiti telefonici 0364/369279 e, quale referente sanitario, il Dr. Andrea Patroni di cui ai recapiti telefonici 0364/369568.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a € 267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale UF5IN0 e la pec relativa alla fattura elettronica protocollo@pec.asst-valcamonica.it.

I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 1.1.2021 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST della Valcamonica nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per ASST protocollo@pec.asst-valcamonica.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. 82/2005).

Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).

**Criteri di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118
nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari**

		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> <i>da Reparto</i>	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> <i>da Pronto Soccorso</i>	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. 82/2005).